

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

STATUTO

(Adottato con deliberazione commissario straordinario 21.03.2006 n.13)

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3 legge 8.6.90 n° 142, dell'art. 1 comma e) e l.r. 11.12.91 n 48 e dell'art. 6 comma 1) 23.12.2000 n 30, una Istituzione comunale dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale per la gestione dei servizi sociali e scolastici del Comune di Marsala, con denominazione "Marsala-Schola".

L'organizzazione e l'attività dell'Istituzione sono disciplinate dal presente statuto e dal Codice Civile.

Art. 2

Sede legale

L'Istituzione ha sede in Marsala, via Garibaldi.

Art. 3

Scopo

L'Istituzione si richiama nelle sue finalità alla Convenzione Internazionale dell'O.N.U. sui diritti dell'infanzia ed alla "Carta dei tre diritti: bambini, insegnanti, genitori" di Loris Magaluzzi del 1993.

L'Istituzione assume a tratti qualificanti della propria azione:

- a) la valorizzazione dei diritti e della potenzialità dei bambini, delle famiglie, delle insegnanti e delle operatrici degli asili nido e della scuola della infanzia comunale;
- b) la promozione della professionalità e della cultura educativa attraverso processi collegiali e continui di formazione, di ricerca e di sperimentazione.

1. L'Istituzione ha per scopo:

- a) la gestione del servizio sociale di refezione scolastica;
- b) la gestione degli asili nido comunali;
- c) la gestione della scuola della infanzia del Comune;
- d) la gestione servizio scuolabus;
- e) la gestione delle colonie comunali;
- f) la gestione delle attività integrative e di contrasto alla dispersione scolastica;
- g) la gestione dei progetti scolastici, del servizio buoni libro e contributo libri di testo (1.448/98), del servizio rimborso spese di trasporto studenti scuola dell'obbligo e scuola secondaria di II grado, delle borse di studio, del fondo di autonomia scolastica e degli assistenti igienico personali ai portatori di handicap;
- h) il front office della Segreteria dell'Università degli Studi di Palermo.

2. L'Istituzione promuove la ricerca di nuove opportunità di aggregazione sociale e di godimento del tempo libero.
3. L'Istituzione assicura la partecipazione ai servizi sociali dei soggetti svantaggiati.
4. Per il perseguimento dei suoi fini, l'Istituzione può:
 - a) organizzare convegni e seminari, anche di concerto con il Comune e con Fondazioni culturali e sociali;
 - b) organizzare stagioni teatrali e rassegne cinematografiche per le scuole.

Art. 4
Durata

La durata dell'Istituzione è stabilita sino al 31.12.2026 e può essere prorogata.

TITOLO II
ORGANI

CAPO I

Art. 5

1. Sono organi dell'Istituzione ai sensi dell'art. 23, comma 3 legge 8.6.90 n°142 recepita in Sicilia:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita l'attività di indirizzo e di controllo della gestione.
3. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Istituzione, presiede il Consiglio di amministrazione ed esercita la vigilanza generale sulla gestione.
4. Il Direttore sovrintende l'attività tecnico – amministrativa dell'Istituzione e dirige il personale.

CAPO II

Art. 6

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due componenti, nominati dal Sindaco tra quanti sono eleggibili a consigliere comunale e possiedono specifica e comprovata competenza tecnica ed amministrativa.
2. Il Consiglio è nominato per un periodo di 5 anni.
Il Consiglio esercita le sue attribuzioni sino all'insediamento di un nuovo Consiglio..

Art. 7

Il Consiglio si scioglie per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 8

Il Consiglio può essere sciolto dal Sindaco in caso:

- a) di persistente violazione della legge, del presente statuto o di specifiche e legittime direttive comunali;
- b) di accertate gravi disfunzioni nella conduzione dell'Istituzione;
- c) di accertata impossibilità di funzionamento dell'Istituzione;
- d) di mancato raggiungimento per almeno un biennio degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

Art. 9

Nel caso in cui la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 8 riguarda un singolo componente del Consiglio, il Sindaco procede alla sua revoca e sostituzione.

Art. 10

Il Consiglio è investito dell'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali, in attuazione degli obiettivi generali fissati dalla Giunta Municipale e nel rispetto delle attribuzioni del Direttore.

Art. 11

Il Consiglio esercita il controllo sull'attività di gestione affidata al Direttore ed inoltre:

- a) adotta i regolamenti interni necessari per il funzionamento dell'Istituzione;
- b) delibera nella prima seduta il piano programma, approvato dalla Giunta Municipale, ed ogni anno gli opportuni aggiornamenti;
- c) approva entro il mese di settembre il bilancio preventivo annuale ed il bilancio preventivo triennale, nonché le variazioni necessarie proposti dal Direttore;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consuntivo reso dal Direttore;
- e) approva i capitolati e determina le modalità di aggiudicazione degli appalti in conformità alle norme dell'apposito regolamento;
- f) approva l'indizione delle gare con procedura negoziata e ristretta per l'aggiudicazione degli appalti di lavori e di fornitura di beni di servizi;
- g) autorizza il Presidente a stare in giudizio in nome e per conto dell'Istituzione;
- h) determina le modalità di copertura dei posti vacanti;
- i) autorizza l'assunzione dei vincitori dei concorsi e delle selezioni pubbliche, provvede alle promozioni ed ai passaggi di categoria del personale proposti dal Direttore ed autorizza l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dai contratti nazionali di lavoro;
- j) approva, su proposta del Direttore la struttura organizzativa e la tabella numerica del personale;
- k) approva la spesa relativa ai miglioramenti economici del personale previsti dalla contrattazione collettiva;
- l) delibera, su proposta del Direttore, i licenziamenti in materia disciplinare.

Art. 12

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione compete una indennità a carico dell'Istituzione in misura pari rispettivamente al 30% e al 20% dell'indennità di carica del Sindaco.(1)

Spetta al Presidente ed ai componenti del Consiglio, in caso di trasferta per conto dell'Istituzione, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno con le medesime modalità previste per il Sindaco e gli Assessori.

Art. 13

Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente che stila l'ordine del giorno e presiede le sedute.

Il Consiglio delibera a maggioranza e delle sedute è redatto verbale a cura del Direttore.

Art. 14

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve recare il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore che dei pareri espressi risponde in via amministrativa e contabile.

Le deliberazioni adottate con il parere negativo del Direttore devono essere immediatamente trasmesse al Sindaco ed al Collegio dei revisori dei conti.

Art. 15

1. Il Consiglio adotta nel rispetto del presente statuto e del codice civile regolamenti per assicurare il funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzioni dell'Istituzione.
2. Il Consiglio può disciplinare con regolamenti le seguenti materie:
 - a) patrimonio, finanza, contabilità, cassa, servizio economato;
 - b) appalti, forniture, spese in economia;
 - c) assunzione del personale;
 - d) modalità di utilizzo delle strutture socio-scolastiche gestite nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Comune.

CAPO III

Presidente

Art. 16

Nomina

Il Presidente dell'Istituzione è nominato dal Sindaco di Marsala.

Art. 17

Funzioni

1. Il Presidente dell'Istituzione assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dalla Giunta Municipale ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - b) formula l'ordine del giorno;
 - c) vigila sull'andamento dell'Istituzione e sull'operato del Direttore;
 - d) riferisce al Sindaco sull'andamento della gestione specificamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dalla Giunta Municipale e alle direttive del Sindaco stesso e promuove le iniziative tese ad integrare l'attività dell'Istituzione con le realtà sociali economiche e culturali del territorio;
 - e) attua le iniziative di informazione e di partecipazione della cittadinanza e dell'utenza alle attività dell'Istituzione.
2. Il Presidente adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione.
I provvedimenti adottati dal Presidente in via d'urgenza sono comunicati al consiglio alla sua prima adunanza e cessano comunque di avere efficacia se non ratificati entro trenta giorni dalla loro assunzione.
3. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un consigliere.
4. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere anziano per età.

CAPO IV

Direttore

Art. 18

Nomina e revoca

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione con contratto di diritto privato, a tempo determinato per una durata non eccedente il mandato del consiglio.
2. Il Direttore rimane in carica sino all'insediamento del suo successore e può essere confermato di quinquennio in quinquennio.
3. Il Direttore deve essere scelto fra i cittadini dell'Unione Europea in possesso di laurea legalmente riconosciuta nelle materie giuridico – economiche e di riconosciuta esperienza tecnico-amministrativa.
4. Il Direttore può essere scelto tra i dirigenti e funzionari del Comune di Marsala in possesso dei requisiti già richiesti e per i funzionari dell'ulteriore requisito dell'esercizio per almeno 10 anni di funzioni direttive.
5. Il Direttore nel corso del contratto può essere licenziato solo per giusta causa riguardante l'Istituzione, la sua funzionalità ed efficienza.
Il licenziamento è deliberato dal consiglio di amministrazione previa contestazione dei motivi del licenziamento medesimo ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni 15 per le discolpe.
6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore è quello previsto dal C.C.N.L. - area dirigente Enti Locali ed è regolato da un contratto individuale.
La retribuzione di posizione e di risultato sono determinati in sede contrattuale sentito il parere del Nucleo di valutazione del Comune.

Art. 19
Funzioni del Direttore

1. Il Direttore cura il raggiungimento dei risultati programmati in termini di servizio ed in termini economici in piena autonomia tecnico amministrativa di decisione e di direzione.
2. Il Direttore è responsabile della gestione dell'Istituzione, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed adotta i provvedimenti operativi non riservati al Presidente od al Consiglio.
3. Il Direttore, in particolare:
 - a. redige lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del personale da sottoporre al consiglio di amministrazione;
 - b. presenta il progetto di bilancio di esercizio al consiglio;
 - c. determina la struttura organizzativa dell'Istituzione che sottopone all'approvazione del consiglio e dirige il personale;
 - d. sovrintende all'attività tecnica amministrativa e finanziaria dell'Istituzione;
 - e. adotta nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e propone il licenziamento al consiglio;
 - f. interviene nelle controversie di lavoro, con facoltà di conciliazione e di transazione;
 - g. provvede, nel rispetto dell'apposito regolamento, ai lavori e alle forniture necessarie per il funzionamento dell'Istituzione e alle spese in economia;
 - h. presiede le gare, le licitazioni private e gli appalti concorsi, sovrintende alle procedure negoziate e stipula i contratti;
 - i. partecipa di diritto alle sedute del consiglio con funzioni di segretario;
 - j. propone al consiglio i provvedimenti riguardanti la scelta dei contraenti e le tariffe nel rispetto dei regolamenti di settore;
 - k. emette gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento;
 - l. esegue le deliberazioni del consiglio.
4. Nel caso di vacanza del posto o di assenza del Direttore per un periodo massimo di tre mesi il consiglio conferisce le funzioni di Direttore nell'ordine al dirigente, ad un funzionario direttivo e può dare l'incarico a un dirigente di altra Istituzione anche di altri Comuni.

TITOLO III
GESTIONE AMMINISTRATIVA – VIGILANZA

Art. 20

1. Gli atti generali di indirizzo dell'Istituzione sono fissati dalla Giunta Municipale che approva anche il piano programma di cui al successivo art. 22.
2. La Giunta Municipale approva pure le delibere del Consiglio di amministrazione riguardanti:
 - a) il bilancio pluriennale
 - b) il bilancio preventivo annuale

- c) le variazioni di bilancio
- d) il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo.
3. Gli altri atti e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente esecutivi.
4. La Giunta Municipale provvede all'approvazione degli atti di cui al presente articolo nel termine di giorni 30 dalla ricezione e di giorni 60 per il bilancio d'esercizio.
5. La Giunta esercita la vigilanza sull'Istituzione ed adotta nei confronti degli organi dell'Istituzione responsabili di gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione e gestione sociale, diverse da quelle di cui all'art. 8, i provvedimenti sanzionatori dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione o della o sostituzione di uno o più componenti a seconda che le gravi irregolarità siano riferibili al Consiglio nella sua collegialità o a uno o più componenti.
6. Le deliberazioni della Giunta sono adottate su proposta del Sindaco.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Strumenti della gestione economica finanziaria

Art. 21

1. L'Istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Comune conferisce all'Istituzione il capitale di dotazione, trasferisce ogni anno i fondi necessari e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Le misurazioni dell'attività sono elaborate a mezzo di appositi indicatori.

Art. 22

Piano Programma

1. Il piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che la G.M. fissa e l'Istituzione deve perseguire e comprende il disciplinare del rapporto fra Comune e Istituzione.
2. In relazione alle scelte ed agli obiettivi fissati il piano programma indica tra l'altro:
 - a) i livelli di erogazione dei servizi;
 - b) il programma pluriennale degli investimenti per lo sviluppo dei servizi e l'ammodernamento delle strutture;
 - c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
 - d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe e la determinazione di eventuali costi sociali;
 - e) la politica del personale;
3. Il Consiglio di Amministrazione approva il piano programma entro un mese dall'insediamento e lo aggiorna annualmente.

Art.23

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il piano programma, ha durata triennale. E' articolato per singoli programmi e, se possibile, per progetti.
2. Comprende la previsione dei costi e dei ricavi distintamente per esercizio. E' annualmente aggiornato in relazione al piano programma e alle variazioni dei valori monetari.

Art. 24

Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla G.M. entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il bilancio osserva i principi dell'universalità, della integrità e dell'equilibrio della gestione. Consente la lettura per i programmi e servizi.
4. Sono allegati al bilancio:
 - a) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, compresi i dati statistici ed economici disponibili in ordine all'anno in corso;
 - b) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno di cassa;
 - c) il programma annuale degli investimenti;
 - d) l'individuazione dei costi sociali per la determinazione del contributo finanziario in conto esercizio che il Comune eroga annualmente all'Istituzione con le modalità previste dal disciplinare che regola i rapporti tra Comune e Istituzione.

Art. 25

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è redatto secondo lo schema previsto dal decreto Ministero Economia 26.4.95.
2. Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo devono essere comparate in apposito allegato con quelle del preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
3. Il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione del collegio dei Revisori dei Conti viene approvato dal C. di A. entro il 30 aprile dell'esercizio successivo e viene trasmesso alla G.M. entro il mese successivo.
4. Nella relazione d'accompagnamento il consiglio indica tra l'altro:
 - a) i criteri di valutazione degli elementi dello stato patrimoniale;
 - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per l'indennità di anzianità del personale;
 - c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Art.26

Risultato d'esercizio

L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

- 1) alla costituzione o incremento del fondo di riserva;

- 2) alla costituzione o incremento del fondo di rinnovo impianti e strutture;
- 3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti e delle strutture nelle entità previste dal piano programma.

CAPO II

Patrimonio

Art. 27

1. Il patrimonio dell'Istituzione è costituito da:
 - a) capitale di dotazione conferito dal Comune;
 - b) beni mobili e immobili conferiti in godimento dal Comune;
 - c) contribuzione straordinaria di soggetti pubblici e privati;
 - d) acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - e) partecipazioni azionarie e quote societarie;
 - f) ogni altro diritto patrimoniale acquisito;
2. L'Istituzione è proprietaria del patrimonio sociale, salvo il disposto di cui all'art.830 comma 2 Codice Civile.

Art. 28

Conferimenti

1. I beni immobili conferiti dal Comune sono computati al valore di perizia o al costo di acquisto o realizzazione se acquistati nell'arco quinquennale.
I beni mobili di uso durevole sono computati al costo d'acquisto diminuito dalle quote di ammortamento previste dalla legge.
2. L'elenco dei beni conferiti deve essere specifico e contenere per gli immobili le individuazioni catastali.
3. Se l'Istituzione si scioglie il patrimonio passa al Comune.

CAPO III

Finanziamento

Art. 29

Costi di Gestione

1. L'Istituzione dispone dei seguenti ricavi:
 - a) contributo in conto esercizio annuale dovuto dal Comune;
 - b) proventi dei servizi resi al pubblico degli utenti o ad altri enti;
 - c) trasferimenti statali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici.
2. Il Comune ha l'obbligo inderogabile di versare, a favore della Istituzione, il contributo in conto esercizio, alle date e per gli importi indicati nel prospetto del fabbisogno di cassa di cui al 4 comma lett. B dell'art. 24 del presente Statuto.
3. L'ultimo trasferimento sarà rideterminato a seguito di conguaglio conseguente alla quantificazione a consuntivo degli oneri sociali individuati nel bilancio preventivo annuale.

Art. 30
Investimenti

L'Istituzione provvede agli investimenti mediante:

- a) fondo investimenti;
- b) contributi in conto capitale del Comune e di altri enti pubblici;
- c) incremento del fondo di dotazione da parte del Comune;
- d) leasing mobiliare ed immobiliare;
- e) alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

Art. 31
Oneri sociali

1. Gli oneri sociali vengono coperti ogni anno dal contributo in conto esercizio del Comune.
2. Gli oneri sociali sono individuati ed indicati nel bilancio preventivo economico annuale e per il primo anno dal piano finanziario preventivo approvato dalla Giunta Municipale.
3. Il contributo è assoggettato a conguaglio in base all'onere sociale conteggiato a consuntivo e determinato dall'utilizzo degli impianti e delle strutture da parte degli utenti nell'esercizio di competenza.
4. Il costo sociale è quantificato nel rispetto delle deliberazioni della Giunta Municipale in tema di tariffe per l'affidamento dei beni e dei servizi.

Art. 32
Partecipazione

1. L'Istituzione può partecipare a società di capitali e consorzi già costituiti o concorrere alla costituzione di società di capitali e consorzi per l'espletamento di attività strumentali e di supporto ai servizi affidati e può gestire servizi pubblici affidati da altri Enti locali.
2. L'Istituzione può estendere la propria attività al territorio di altri comuni.

CAPO IV
Collegio Revisori dei Conti

Art. 33

Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

Art. 34
Funzioni del Collegio

1. Il Collegio deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al bilancio d'esercizio la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Collegio esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, le loro variazioni e può esprimere motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti.
Esprime parere sui progetti d'investimento, sull'impiego delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni e di quote societarie.
Esamina il bilancio d'esercizio e redige apposita relazione, accedendo agli atti e documenti dell'Istituzione che siano di interesse per l'esercizio della funzione di controllo.
3. Il Collegio trasmette alla Giunta assieme alla relazione sul bilancio d'esercizio, una relazione sull'andamento della gestione che può contenere rilievi e valutazioni sulla efficacia, efficienza, economicità dei diversi servizi e proposte per il miglioramento dei servizi.

CAPO V Contabilità

Art. 35 Classificazione entrate e spese

Per la classificazione delle entrate e delle spese trovano applicazione le disposizioni vigenti per i Comuni.

Art. 36 Entrate e spese

Le entrate sono iscritte nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale tenendo conto delle previsioni contenute nel piano programma e delle tariffe vigenti.

Nel bilancio annuale gli stanziamenti di spesa sono iscritti nella misura necessaria alle obbligazioni cui si prevede di dar corso nell'esercizio, tenendo conto dei tempi di realizzazione degli interventi e della esigenza di garantire comunque l'equilibrio di cassa dell'Istituzione.

Nel bilancio dell'Istituzione devono essere comunque iscritte le spese corrispondenti a finanziamenti ricevuti, dal Comune o da altri Enti, con vincolo di destinazione: tali stanziamenti, ove non esauriti e ancora disponibili, devono essere versati e reiscritti nei successivi bilanci fin tanto che permanga il vincolo di destinazione.

Art. 37 Fondo Riserva

1. Nel bilancio dell'Istituzione è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per spese impreviste e per maggiori spese che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio.

2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
3. L'utilizzo del fondo di riserva è riservato al Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso d'urgenza, al Presidente, che ne informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 38

Assestamento del Bilancio

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio procede al necessario assestamento del bilancio provvedendo ad aggiornare le previsioni del bilancio annuale in relazione alle risultanze del conto consuntivo ed apporta ogni altra variazione al bilancio annuale resa necessaria dall'andamento di gestione.

Art. 39

Storni e Variazioni di Bilancio

1. Le variazioni di bilancio se prevedono una riduzione delle entrate o un aumento delle spese devono indicare la copertura dei relativi oneri.
2. E' riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza ad adottare le seguenti variazioni di bilancio:
 - a) i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - b) le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da trasferimenti vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate;
 - c) le variazioni connesse alla riscossione di maggiori o nuove entrate allorché le relative risorse siano utilizzate per incrementare il fondo di riserva.

Art. 40

La riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese sono regolate da norme regolamentari interne tramite il Tesoriere comunale.

Art. 41

Spese per contanti

1. L'Istituzione tiene un apposito registro per l'annotazione dei pagamenti in contanti nei limiti previsti dalle norme interne.
2. Il Direttore con apposito ordinativo di pagamento costituisce a favore del dipendente incaricato delle funzioni di economo, un fondo destinato alle minute spese da farsi in contanti. La disponibilità di tale fondo non può eccedere € 5.000,00 ed è reintegrabile in corso di esercizio.
3. Alla fine dell'esercizio l'economista restituisce le somme eventualmente non utilizzate e rende il conto della gestione.

CAPO VI

Contratti

Art. 42

Appalti e contratti

L'Istituzione adotta il regolamento dei contratti secondo i seguenti criteri:

- a) conformità alle procedure comunitarie recepite o comunque direttamente applicabili per i contratti che ricadono nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria;
- b) attribuzione al Direttore del potere di stipulare i contratti attivi e passivi necessari per l'ordinario e normale funzionamento dell'Istituzione;
- c) previsione per i contratti non soggetti alla soglia comunitaria della possibilità di scelta fra le procedure ristrette e le procedure negoziate, in modo da assicurare comunque un'adeguata concorrenzialità fra le imprese qualificate ed idonee;
- d) previsione che la qualificazione di contraenti deve avvenire sulla base di valutazioni riferite agli aspetti economico-finanziario, organizzativo-gestionale e tecnico - produttivo;
- e) previsione di applicazione di un apposito albo di contraenti idonei con determinazione dei criteri per l'inclusione e l'esclusione dallo stesso e dei criteri di revisione periodica.

Titolo V

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 43

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottate su proposta del Direttore.
2. La struttura definisce le principali aree funzionali dell'Istituzione e le principali mansioni dei dipendenti.

Art. 44

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e Autonomie locali - area Enti Locali.
2. In caso di scioglimento della Istituzione il personale già transitato dal Comune alla Istituzione viene riassorbito nella pianta organica del Comune anche in soprannumero.

Art.45

Regolamento del personale

1. Le modalità, il procedimento ed i requisiti per l'assunzione del personale sono determinati con regolamento.

2. Il regolamento si ispira a criteri di obiettività e trasparenza della scelta e deve in particolare prevedere:
 - a) la pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni;
 - b) la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici fra soggetti forniti di competenza tecnica o amministrativa specifica in relazione ai posti da coprire;
 - c) la possibilità di avvalersi per le selezioni o le preselezioni di società specializzate;
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di assumere personale con rapporto a termine nei casi di occorrenza straordinaria, per fare fronte a necessità e servizi di carattere non continuativo e nelle altre ipotesi consentite dal C.C.N.L.

TITOLO VI **PARTECIPAZIONE**

Art. 46 Informazione

L'Istituzione assicurerà l'informazione agli utenti dei servizi erogati e promuoverà iniziative per garantire l'utilizzo delle strutture gestite.

Art. 47

L'Istituzione informa la propria attività al principio della trasparenza. Un regolamento disciplina il principio di accesso agli atti e ai documenti e l'ambito di riservatezza che spetta agli atti dell'Istituzione.

Art. 48

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalla legge, è continua, regolare e senza interruzione salvo i casi di forza maggiore.

Art. 49

1. L'erogazione dei servizi pubblici, da parte dell'Istituzione è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.
2. Le regole riguardanti i rapporti fra utenti ed Ente gestore e l'accesso ai servizi pubblici sono uguali per tutti.
3. L'eguaglianza è intesa come divieto di ingiustificata discriminazione e non quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali.
4. I comportamenti nei confronti degli utenti sono ispirati a criteri di obiettività ed imparzialità.
5. L'Istituzione promuove la partecipazione responsabile degli utenti e l'informazione ai cittadini in ordine al funzionamento ed all'erogazione dei servizi ed all'uopo dispone la carta dei servizi.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

1. In sede di prima applicazione del presente statuto ed in attesa che l'Istituzione venga munita delle dotazioni reali, personali, patrimoniali e finanziarie occorrenti per il suo autonomo funzionamento, il Direttore è nominato dal Sindaco fra i dirigenti ed i funzionari del Comune in possesso dei titoli previsti dal precedente art.18.
2. I dipendenti comunali addetti ai servizi trasferiti alla Istituzione alla data della costituzione transitano nei ruoli della Istituzione stessa con delibera della Giunta Municipale.
3. I dipendenti comunali addetti ai servizi transitati alla Istituzione conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.
4. Il Sindaco individua gli altri dipendenti comunali da trasferire alla Istituzione, in aggiunta a quelli addetti ai servizi trasferiti, per il buon funzionamento della Istituzione stessa. Il trasferimento del personale avverrà con deliberazione della Giunta Municipale.
5. Il contratto di servizio tra il Comune e la Istituzione regolerà l'assegnazione in comodato gratuito dei beni mobili ed immobili ed il trasferimento delle risorse necessarie per il primo funzionamento della Istituzione.
6. In sede di prima applicazione e fino a quando non saranno approvati i regolamenti previsti dall'art.15, la Istituzione applicherà i vigenti regolamenti comunali delle materie corrispondenti.
7. In fase di avvio ed in sede di prima applicazione il Sindaco può nominare presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione, per la durata massima di un anno, personale in servizio presso il Comune che rivesta posizione dirigenziale (comma aggiunto con delibera C.S. n.45 del 21.07.2006).

Art. 51

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione istitutiva adottata dal Commissario straordinario.

(1)Art. modificato con delibera C.C. n.102 del 25/09/2009)